



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

## Risoluzione n. 57189 del 6 marzo 2012

Oggetto: Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'accesso all'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b), del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Soggetti con qualifica di V livello del c.c.n.l. turismo e pubblici esercizi – Soggetto con contratto di lavoro intermittente

Quesito in merito all'appartenenza, degli esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati, nell'ambito delle imprese esercenti l'attività nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla sopracitata lett. b)

Codesto Comune chiede di conoscere se due soggetti con qualifica di livello V del c.c.n.l. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi ed un soggetto che ha prestato servizio con un contratto di lavoro intermittente, possano essere considerati "dipendenti qualificati" e di conseguenza in possesso del requisito professionale valido per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Chiede, inoltre, se tra le imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, di cui al comma 6, lettera b), del citato art. 71, rientrino anche gli esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha "*... prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti..*".

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia "*dipendente qualificato*", si ribadisce quanto già sottolineato nella risoluzione n. 153178 del 9.8.2011, ovvero che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato e che con riferimento ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore, il c.c.n.l. del



terziario e quello del turismo e pubblici esercizi, detto inquadramento deve risultare almeno al QUARTO LIVELLO.

Ciò detto, i soggetti in questione, in quanto inquadrati al V livello del c.c.n.l. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi, non possono essere considerati dipendenti qualificati e quindi in possesso della qualificazione richiesta.

\*\*\*

Con riguardo al fatto che un soggetto abbia prestato la propria opera con contratto di lavoro intermittente, si precisa che la norma citata in precedenza richiede che la prestazione lavorativa sia durata “... *almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente* ...”.

Di conseguenza se il soggetto in questione, sommando i vari periodi lavorativi in orario full time, può vantare i due anni richiesti e ricorrono ovviamente gli altri requisiti stabiliti dal dettato normativo, potrebbe considerarsi in possesso della qualificazione richiesta.

Nel caso di opera prestata con un orario a tempo parziale si richiama il contenuto della nota n.162942 dell’11 novembre 2010, nella quale la scrivente Direzione, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla ratio della citata norma, a tutela dei consumatori finali e nell’ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, ha sostenuto che nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.

Si precisa, altresì, che tale valutazione non impedisce che per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% possa comunque applicarsi il criterio anteriore, sempreché la percentuale di tempo lavorato combinata con la durata del rapporto, consenta di equipararla a due anni di prestazione nel quinquennio, (equiparazione che, quindi, non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l’intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.

\*\*\*

Con riguardo al dubbio se tra le imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, di cui al comma 6, lettera b), dell’articolo 71, del citato decreto legislativo n. 59, rientrino anche gli esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati, la scrivente Direzione ritiene che la pratica professionale svolta presso tali esercizi, laddove ricorrono tutti gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo, possa essere ritenuta valida ai fini dell’acquisizione della qualificazione in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*